

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 007/CSA

(2019/2020)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N. 117/CSA – RIUNIONE DEL 15 MARZO 2019

I^o COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Dott. Alfredo Maria Becchetti - Componenti;
Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELL'A.S.D. REAL DEM C5 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA REAL DEM/ETA BETA FOOTBALL DEL 09.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 641 del 13.02.2019)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio a 5, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 641 del 13.02.2019, ha inflitto alla società reclamante la sanzione dell'ammenda di € 800,00.

Tale decisione è stata assunta: *“perché i propri dirigenti, sebbene allontanati nel corso del primo tempo, assistevano al prosieguo dell'incontro dalla tribuna da dove protestavano avverso l'operato del direttore di gara per la parte residuale dell'incontro e perché i propri sostenitori rivolgevano reiterate ingiurie all'indirizzo dell'arbitro”*.

Avverso tale provvedimento la ASD Real Dem Calco a 5 ha presentato reclamo innanzi a questa Corte, con atto del 7.03.2019, chiedendo: *“la sostituzione dell'ammenda a carico della società con l'ammonizione in subordine, la riduzione della sanzione”* eccependo l'eccessività della sanzione *“rispetto alla natura ed alla portata lesiva della condotta”*.

La reclamante ha dedotto che la condotta dei dirigenti sarebbe stata contestuale al loro allontanamento e si sarebbe esaurita in un unico momento temporale, non determinando ripercussioni sullo svolgimento della gara. Ha altresì eccepito che il commissario di campo avrebbe rilevato che a protestare sarebbe stato un solo sostenitore, a differenza di quello che è stato scritto dall'arbitro nel proprio rapporto.

All'esito della Camera di Consiglio, svoltasi nella seduta del 15.03.2019, la Corte Sportiva di Appello ha accolto il ricorso ritenendo fondati i motivi della reclamante e, per tale ragione ha rideterminato la sanzione nella misura di € 200,00.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Real Dem C5 di Montesilvano (PE) riduce la sanzione dell'ammenda a € 200,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'U.S.D. LEVICO TERME AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. AQUARO ROBERTO SEGUITO GARA LEVICO TERME/A.C. BELLUNO 1905 DEL 24.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 103 del 27.02.2019)

Con ricorso ritualmente introdotto, nei modi e termini di regolamento, la Levico Terme USD ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 103 del 27.02.2019, con il quale, in relazione alla gara Levico Terme USD/Belluno 1905, veniva inflitta la squalifica per 2 gare effettive al calciatore Aquaro Roberto *“per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto”*.

La reclamante ha impugnato la decisione, ritenendo la sanzione inflitta al calciatore eccessiva rispetto agli accadimenti contestati, atteso che il fallo sarebbe avvenuto in azione di gioco e non avrebbe avuto i connotati della volontarietà.

La reclamante ha contestato che si sia trattato di una condotta gravemente antisportiva e che non sarebbe stata tenuta in considerazione l'esimente della condotta tenuta dal calciatore, il quale nel corso dei suoi 15 anni di carriera non avrebbe mai riportato sanzioni disciplinari.

Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento, atteso che dagli atti ufficiali di gara non risultano elementi e circostanze che consentano - così come richiesto - la riduzione della sanzione, perché, al contrario, dagli stessi emerge un profilo violento della condotta incriminata, condotta che integra l'ipotesi di cui all'art. 19 comma 4, lett. a) C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Levico Terme di Levico Terme (TN).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Prof. Pieremilio Sammarco - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO DELL'A.C. PRATO S.S.D. a R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MOREO RICCARDO SEGUITO GARA PRATO/VIAREGGIO DEL 24.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 103 del 27.02.2019)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva con Delibera in Com. Uff. n. 103 del 27.02.2019 al calciatore Moreo Riccardo la sanzione della squalifica per 2 gare effettive seguito gara Campionato Nazionale di Serie D Prato/Viareggio del 24.02.2019 "per avere, dopo la realizzazione di una rete, rivolto gesto triviale accompagnato da espressione irrispettosa all'indirizzo di un calciatore della squadra avversaria" (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 103 del 27.02.2019)

Avverso la decisione del Giudice sportivo sporgeva reclamo la società A.C. Prato domandandone la riduzione a una giornata, in subordine accompagnata da ammenda o sanzione alternativa e sostenendone, in sintesi, la eccessività della sanzione in quanto si è scusato pubblicamente prima della pubblicazione del provvedimento impugnato per il gesto compiuto nell'ambito di una partita nervosa.

Il reclamo è fondato, dovendo, pur a fronte del comportamento gravemente irrispettoso del giocatore, ritenersi eccessiva la sanzione comminata, dovendosi tenere adeguato conto delle pubbliche scuse che egli, accorgendosi della gravità del gesto impulsivo, ha rivolto prima della pubblicazione del provvedimento sanzionatorio, al che appare congrua la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Prato S.S.D. a R.L. di Prato riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

4. RICORSO DELL'AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 500,00 E DELL'INIBIZIONE FINO AL 19.3.2019 INFLITTE AL SIG. TUROTTI SANDRO SEGUITO GARA PONTEDERA/PRO PATRIA DEL 3.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 212/DIV del 4.03.2019)

La società Aurora Pro Patria 1919 S.r.l. ha presentato ricorso avverso le sanzioni dell'ammenda di € 500,00 e dell'inibizione fino al 19.3.2019, inflitte al signor Turotti Sandro seguito gara Pontedera/Pro Patria del 3.3.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 212/DIV del 4.3.2019) per atteggiamento irrispettoso verso l'arbitro durante la gara (espulso, r.A.A., panchina aggiuntiva).

La Società ricorrente, con il predetto ricorso inviato a mezzo *pec* in data 12.3.2019, contesta l'eccessività e la sproporzione della sanzione comminata dal Giudice Sportivo riguardo all'espressione esternata dal Turotti, volendo considerare l'espressione stessa non irrispettosa e non offensiva nei confronti dell'Arbitro bensì un mero "modo di dire" privo del suo senso volgare.

La ricorrente chiede pertanto l'annullamento dell'ammenda e la riduzione dell'inibizione dal 19.3.2019 al 14.3.2019.

La Corte, esaminato il ricorso ed udita la società ricorrente, ritiene che, pur considerando irrispettosa la condotta del Signor Turotti Sandro, il ricorso può essere accolto.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Aurora Pro Patria 1919 S.r.l. di Busto Arsizio (VA), riduce la sanzione della squalifica al presofferto.

Annulla la sanzione dell'ammenda.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELL'A.S.D. SFF ATLETICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MIGLIO MATTEO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES UNDER 19 CASSINO CALCIO 1924/SFF ATLETICO DEL 23.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 27.02.2019)

La A.S.D. SFF Atletico ha presentato ricorso avverso la sanzione della squalifica per 6 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Miglio Matteo seguito gara del Campionato Nazionale Juniores Under 19 Cassino Calcio 1924/SFF Atletico del 23.2.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 27.2.2019) per aver colpito un avversario con un pugno all'altezza dello stomaco. Alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressioni irrispettose all'indirizzo dell'Arbitro. Al termine della gara sostava indebitamente nell'area antistante gli spogliatoi e reiterava le espressioni irrispettose all'indirizzo della terna arbitrale.

La Società ricorrente chiede di considerare la sanzione irrogata al calciatore Miglio Matteo sproporzionata, notevolmente afflittiva ed eccessivamente gravosa in quanto, nella valutazione del comportamento assunto dal calciatore stesso non si è tenuto conto della sua giovane età, dell'assenza di recidiva e della mancanza di violenza nei confronti della terna arbitrale.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Società ricorrente chiede una riduzione della sanzione della squalifica da 6 a 4 giornate effettive di gara.

La Corte, esaminato il ricorso, pur considerando la sanzione inflitta al calciatore Miglio Matteo congrua in riferimento al suo comportamento violento e irrispettoso, in considerazione della presenza delle circostanze attenuanti quali la sua giovane età e l'assenza di recidiva, ritiene che il ricorso può essere parzialmente accolto.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. SFF Atletico di Fregene (RM) riduce la sanzione della squalifica a 5 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DELL'U.S.D. CITTA' DI FASANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI FASANO/CITTÀ DI GRAGNANO DEL 03.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 06.03.2019)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva con Delibera in Com. Uff. n. 106 del 06.03.2019 alla U.S.D. Città di Fasano la sanzione della ammenda di €1.500,00 seguito gara Campionato Nazionale di Serie D Città di Fasano/Città di Gragnano del 03.03.2019 “per avere un suo sostenitore lanciato ripetuti sputi (più di 10) che attingevano un A.A. sulla schiena, spalle, braccia” (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 106 del 06.03.2019).

Avverso la decisione del Giudice sportivo sporgeva reclamo la società U.S.D. Città di Fasano domandandone la riduzione sostenendo, in sintesi, la eccessività della sanzione in quanto la società ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo, sulla base del D.lgs. 231/01 e l'episodio, durato dal 30' al 33' minuto di gioco, è ascrivibile a un singolo tifoso, con compromessa condizione di salute mentale, che è stato allontanato e accompagnato da collaboratori della società in una zona franca, dove non potesse compromettere la partita.

Il reclamo è fondato, dovendo, pur a fronte del gravissimo comportamento tenuto dal tifoso, ritenersi eccessiva la sanzione comminata, dovendosi tenere adeguato conto che si è trattato di persona di compromessa salute mentale che ha agito inaspettatamente nell'arco di tre minuti, come da atti ufficiali di gara, e rispetto alla quale la società è prontamente intervenuta allontanandola in una zona dove non poteva più compromettere lo svolgimento della partita, al che appare congrua la riduzione della sanzione della ammenda da € 1.500,00 a € 1.000,00.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Città di Fasano di Fasano (BR) riduce la sanzione della ammenda a € 1.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DEL FOLIGNO CALCIO S.S.D. A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.200,00 INFLITTA SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA DILETTANTI – FASE NAZIONALE – FOLIGNO/TOLENTINO 1919 DEL 06.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 254 del 07.03.2019)

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 254 del 07.03.2019, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti ha inflitto alla Foligno S.S.D. a r.l. la sanzione dell'ammenda di € 1.600,00 *“per avere, i propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (15 fumogeni) nel settore ad essi riservato, un gran numero dei quali (12) veniva lanciato sul terreno di gioco”*.

Avverso tale decisione, proponeva impugnazione Foligno S.S.D. a r.l. deducendo che aveva richiesto ed ottenuto una adeguata presenza della forza pubblica, che i fumogeni erano caduti a ridosso del recinto di gioco distante dalle linee del campo, che essi non avevano causato alcun disagio e che erano stati prontamente disattivati e spenti dagli addetti al campo della reclamante.

La Corte, esaminati gli atti, sentito il difensore, ritiene che il reclamo meriti accoglimento.

Infatti, dalla ricostruzione dei fatti e dall'esame dei documenti, emerge che la reclamante ha adottato efficacemente modelli di organizzazione idonei a prevenire siffatti comportamenti, che ha cooperato con le forze dell'ordine e che ha prontamente agito per rimuovere il materiale pirotecnico che non ha peraltro causato alcun disturbo alle fasi di gioco.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Foligno Calcio S.S.D. A.R.L. di Foligno (PG) riduce la sanzione della ammenda a € 600,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 23 luglio 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina